

PIETRO VACCARI

ASPETTI SINGOLARI DELL'ISTITUTO
DEL MATRIMONIO NELL'ITALIA MERIDIONALE

In uno scritto *Matrimonio franco e matrimonio sassone-longobardo nel secondo Medioevo* pubblicato negli « Studi in onore di Arrigo Solmi » (1), ho avuto l'occasione di porre l'accento sugli aspetti che il matrimonio longobardo ci presenta in età ormai lontana da quella della promulgazione degli editti; da un lato quello della tenace persistenza di taluni caratteri della sua forma originaria, dall'altro, sopra tutto in virtù della penetrazione consueta della dote muliebre nei contratti nuziali, una elevazione nella posizione giuridica della donna ed in pari tempo dei diritti della parentela originaria di lei di fronte a quelli del marito, con un'alterazione radicale della « morgengabe », l'istituto tradizionale dei rapporti patrimoniali fra i coniugi nel diritto longobardo.

Questo secondo aspetto ci si rivela nella pratica dell'Italia meridionale e qui vorremmo farne un'illustrazione più ampia ed approfondita, guardando sopra tutto ai rapporti fra le due famiglie: quella originaria della donna e quella costituita col matrimonio (2).

Nell'Italia settentrionale il matrimonio longobardo aveva conservato nella loro integrità, come sappiamo dai testi altrove esaminati (3), i diritti del marito in tutta l'estensione della forma primitiva, anche quando mancava una costituzione formale del mundio sulla sposa; ed invece esso aveva subito nel Mezzogiorno una evoluzione profonda ed anche singolare sul terreno dei rapporti fra la parentela originaria della donna ed il marito di lei. Notiamo infatti

(1) Vol. I, Milano 1941, p. 211 sg.

(2) Per le trasformazioni subite dalla *morgengabe* rinviamo al nostro scritto *Le vicende degli assegni maritali nell'Italia meridionale*, in *Studi di storia e di diritto in onore di Guido Bonolis*, I, Macerata 1942.

(3) *Matrimonio franco e matrimonio sassone longobardo*, cit.; e v. D. MOREA, *Cartularium cupersanense*, Montecassino 1892.

— ed abbiamo in proposito un'ampia documentazione — che i parenti della donna possono giovare della regola frequentemente adottata che la donna maritata debba essere assistita da un proprio mundoaldo non soltanto quando dispone della sua quarta o comunque dei beni propri, ma quando altresì accorda il suo consenso agli atti di disposizione compiuti dal marito sui beni comuni o sui beni stessi di lui. Citiamo qui alcune carte che attestano questa regola, attingendole al Cartolario dell'abbazia di Conversano.

Ecco un atto di vendita (4) fatto dal marito dei beni propri sui quali grava il « morgincap » o quarta costituita a favore della moglie; questa è tuttora sotto il mundio della sua famiglia originaria com'è frequente costumanza, ben nota agli storici del diritto, nei contratti nuziali del mezzodì; ed i parenti intervengono per dare il loro assenso. Ma quale è la natura di questo intervento? esso ha carattere determinante perchè nell'atto compare anche il giudice il quale deve accertare che la donna non ha subito violenza nè dal marito nè dai parenti; non dunque un intervento puramente cautelare perchè questo è passato al giudice, ma vero consenso.

In un'altra carta (5) una moglie, seguendo l'esempio del marito che ha fatto testamento a favore di un monastero, cede la sua quarta ma col consenso del marito, del fratello di lei e di un tale Benedetto parente e mundoaldo, ed infine con la autorizzazione (« largientia ») del giudice. Qui la pratica dei contratti nuziali ha superato manifestamente anche lo stadio, ben noto come abbiamo detto, della riserva del mundio a favore dei parenti della donna che passa a nozze, perchè la donna ha acquistata di fronte alla famiglia da cui proviene una posizione che le ha consentito di eleggersi un mundoaldo (la cui autorità è però controllata dal giudice) ma i parenti intervengono egualmente nell'atto che investe gli interessi patrimoniali della donna.

Con la riserva del mundio sulla donna che passa a nozze i parenti si garantiscono il diritto di ereditare i beni della donna che premuore al marito, dapprima la dote, ma in tempo successivo anche gli acquisti fatti dalla donna durante il matrimonio ed infine la stessa morgengabe; ed anche di questo incremento progressivo dei diritti della parentela della donna abbiamo prove sicure. Incremento che non fu senza contrasti e provocò anzi una reazione a proposito della morgengabe perchè il gravame sui beni del marito appariva troppo grave ed anche « atrox » ma che comunque fu spesso accolto e consacrato

(4) Ivi, doc. 3 (a. 901).

(5) Ivi, doc. 21 (a. 965).

nella consuetudine. Ne è prova l'atto di matrimonio, appartenente al territorio di Trani (6), in cui tale Alessandro dà la guadia e pone se stesso come fideiussore allo sposo della sorella, Giaquinto obbligandosi a non prendere sui beni di lui, se la sposa gli premorrà, la quarta ed il meffio costituiti da Giaquinto il dì delle nozze; per questa rinuncia riceve un compenso (*finem cum eo feci et accepi ab eodem Giaquinto decem solidos regales*) ed in ciò stà la prova che esisteva un vero diritto, consacrato dalla consuetudine a favore di Alessandro.

E si deve credere che analogo diritto fosse riconosciuto, in età che non possiamo precisare, anche in altra località della Terra di Bari; possiamo desumere ciò non soltanto da una carta di S. Nicola di Bari, da noi altrove ricordata (7), e che è del 1174, ma del testo stesso delle consuetudini di Bari nella redazione di Andrea ed indirettamente in quello di Sparano. Riportiamo qui i testi relativi:

Consuetudini di Bari (nella riproduzione del GIUSTINIANI in *La Terra di Bari*, I, testo di Andrea e di Sparano).

ANDREA, Rubr. XII, De donationibus inter virum et uxorem et de sponsalibus.

C. I - Si mariti morte matrimonium fuerit dissolutum, secundum leges quartam et meffium mulier petere poterit et habere. Mulieris autem morte soluto coniugio, atrocitas legis benigna interpretatione nostrae consuetudinis emendata ets et in alterutrius captando, par mulieris habeat optionem. Hoc si extranei agant. Filii autem si sponsalitiā donationem matris exquirunt, cuiuscunque sint matrimonii, contra patrem vel vitricum veniunt ad utrumque, cum personam matris et locum tenere filii videantur.

SPARANO, Rubr. 43. Solutio matrimonii quid peti possit.

N. 1 Si alterius morte matrimonium fuerit dissolutum, si maritus praemoriatur, tam morginapitis quam meffii mulieris integra petito reservatur; idem et si mulier praemoriatur relictis quibusdam descendantibus observatur... sed si mulier praemortua nullos reliquerit descendentes si mulier viva in iudicio lis pro meffio contesta, vel fuerit pignoriata subsequuta mulieris heredibus petendo alterutrum licentia condonatur aliis tantum morginapiti exactio reservatur.

ANDREA, XII, n. 2. Prima consuetudo nobilium.

Si matrimonium solveretur morte viri, superstite uxore, tam cum filiis quam sine filiis ex ipso matrimonio, habeat uxor triginta uncias pro quarta et meffio et extalium in et super bonis viri.

(6) PROLOGO, *Le carte del capitolo metropolitano della città di Trani*, Barletta 1877, doc. 45 (a. 1145).

(7) *Matrimonio franco e matrimonio sassone longobardo*, cit., p. 38.

Questi testi dunque dicono: *a*) che esisteva una « *lex atrox* » in forza della quale i parenti della donna predefunta (*pars mulieris*) avevano diritto, quando la donna non aveva lasciato figli, al meffio, alla morgengabe e cioè ai beni assegnati dallo sposo alla defunta quando era stato celebrato il matrimonio — tutti i parenti, cioè, i figli ed altri congiunti — ; *b*) che una benigna interpretazione di questa legge ad opera della consuetudine aveva fatto distinzione fra i figli a favore dei quali tale diritto era conservato nella sua integrità e gli altri (gli extranei, come li chiama Andrea) i quali dovevano invece ricevere uno soltanto dei due apporti patrimoniali a loro scelta; *c*) che questa benigna interpretazione non era stata però accolta dovunque perchè nel testo di Sparano si legge che in un caso almeno, i parenti della donna premorta al marito senza figli, avevano diritto sia al « *morgincaput* » e sia alla metà, quando questa cioè era stata oggetto di contestazione e la donna si era garantita con una « *pignoratio* » per ottenerla.

Facciamo ora sosta un istante per cercare di intendere la ragione di questo ultimo testo. E a noi sembra la seguente: nel Mezzogiorno come nel Settentrione, abbiamo già detto, il meffio o prezzo del *mundio* si era trasformato in un assegno fatto alla sposa, insieme con la morgengabe. Ne abbiamo prove numerose nelle carte dell'abbazia di Conversano (8) e nel codice diplomatico barese (9); la donna poteva disporre per testamento dell'uno e dell'altro ed anzi una carta di Monopoli dice « *secundum legem et consuetudinem huius nostre civitatis* » (10). Tuttavia in caso di morte intestata il diritto dei parenti della donna sugli assegni a lei costituiti si era affermato più lentamente e non senza contrasti, che affiorano anzi nelle stesse carte (11).

È probabile però che i contrasti siano stati meno gravi per il meffio, il quale ancora poco tempo innanzi era dato non alla donna ma al suo *mundaldo* e da questi donato in parte (12) o nell'integrità alla donna stessa, perchè il *mundaldo* in tal caso inseriva la clausola che la donna potesse poi per testamento liberamente disporne. E ciò è tanto vero che un atto matrimoniale delle pergamene di S. Nicola di Bari (13) dice espressamente che, morta la donna, i fratelli recla-

(8) *Cart. cupersanense*, doc. 79 (a. 1128); 121 (a. 1171); 155 (a. 1209).

(9) T. III, 40 (a. 1119); 97 (a. 1167); 113 (a. 1172).

(10) È la carta 155 del *Cart. cupersanense*.

(11) *Cod. dipl. barese*, III, 169 (a. 1232).

(12) *Cod. dipl. barese*, IV, 18 (a. 1028).

(13) *Ivi*, V, 87 (a. 1136).

mano dal marito la dote ed il meffio, aggiungendo però « quartam autem non petebamus secundum nostram consuetudinem ». Questo atto ci mostra anzi che il diritto dei parenti sul meffio aveva fatto un altro decisivo passo innanzi perchè si era affermato anche nel caso di successione intestata; assegno fatto al mundoaldo in antico, allorquando era inteso come prezzo del mundio, il meffio aveva poi mutato carattere e dato dal mundoaldo alla donna o costituito direttamente dallo sposo alla donna era stato concepito come particolare proprietà di lei che la trasmetteva morendo ai suoi parenti di sangue. Occorreva però una prova sicura che il meffio fosse davvero diventato proprietà della donna o mediante una chiara attestazione del trapasso ad opera del mundoaldo o della diretta costituzione del marito od altro mezzo come l'accertamento di cui parla il testo di Sparano.

Il quale testo è anche rivelatore della tenace difesa che i parenti avevano fatto su questo loro diritto nei confronti del marito, perchè la « benigna interpretatio » non era stata accolta dovunque. Vi era evidentemente una tendenza maturata nella vita consuetudinaria verso quella estensione dei diritti della parentela di sangue nei confronti della famiglia costituita col matrimonio da cui abbiamo preso le mosse per questo scritto. La estensione riguardò innanzitutto l'eredità sugli assegni patrimoniali della donna, considerati sempre più come particolare e trasmissibile proprietà di essa.

Ma non si arrestavano qui i diritti della parentela della donna; essi si manifestavano altresì in forme singolari che gioverà esaminare con la scorta dei testi che ce ne offrono testimonianza (14).

Bitonto: vi è qui un « tenor capituli quod si contingerat » che ci è stato conservato in una dichiarazione notarile del 1593 ed ha questo contenuto: se premuore la moglie senza figli la dote deve essere restituita al dotante od eredi suoi presso i quali rimane irrevocabilmente; ma se vi sono figli la dote è assegnata « ad tenendam et uti-fruendam ab eis ad eorum utilitatem et commodum » per metà al dotante od eredi, per l'altra metà al marito superstite e ciò fino a quando i figli hanno raggiunto i diciotto anni. Al compimento di questi le due metà della dote devono essere integralmente restituite ai figli: « Fructus vero medio tempore inde percepti remanere debent penes dictos dotantem et sponsum et eorum heredes cedendo lucro eorum ».

(14) I testi già ed'iti dal VOLPICELLA, *Dello studio delle consuetudini e degli Statuti delle città di Terra di Bari*, Napoli 1856, App., sono riportati dal GIUSTINIANI in *La Terra di Bari*, 1900, II, p. 238.

Questa riserva dei frutti costituisce la prova evidente degli ampi diritti conservati per un titolo proprio di fronte al marito superstite dai parenti della donna, diritti pari a quelli del marito. E anzi prevalgono addirittura sopra questi nel caso di premorienza dei figli in età minore perchè, se così accade, il marito superstite, padre dei figli, deve restituire al dotante ed eredi suoi l'altra metà della dote.

Una analoga norma regolatrice delle doti nel caso di premorienza della donna con figli superstiti noi vediamo a Giovinazzo ed Altamura, dove però vi è una limitazione per il godimento dei frutti, che vengono riserbati ai figli giunti alla maggiore età sino dal momento dell'apertura della successione con la morte della madre.

La « *consuetudo dotalis civitatis Juvenacii* » desunta da uno strumento matrimoniale del 1622, stabilisce che se vi sono figli minorenni alla morte della madre tutte le cose mobili lasciate da lei all'infuori del corredo e metà del denaro dato in dote che devono restare presso il marito « *pro usu et utilitate filiorum* » vanno al dotante ed eredi. E questi inoltre avranno metà degli immobili dotali, da cui percepiranno i frutti che dovranno però conservare sino a che i figli siano diventati maggiorenni.

I frutti saranno allora restituiti ai figli, detratte le spese sostenute per la coltivazione dei fondi, la percezione e conservazione dei frutti stessi; ed anzi, per la restituzione, dotante ed eredi dovranno dare idonea cauzione. L'altra metà degli immobili resterà presso il marito « *pro usu filiorum* » ma giunti alla maggiore età sarà loro restituita insieme con le cose mobili; qui non si parla di restituzione dei frutti, perchè consumati per il mantenimento dei figli. Ed infine se tutti i figli muoiono in minore età (se taluno sopravvivesse sarebbe naturalmente erede degli altri) « *bona omnia ad dotantem vel eius heredes deveniant* » mentre il padre ne viene escluso « *...praedicto vero patri mortuorum filiorum nullum ius succedendi vendicante in eis* ».

E per Altamura possiamo riportare qui il testo:

« Si praemoriatur uxor relicto filio, qui vagitus emitteret et deinde moriatur, pater illi succedit in medietate dotium et alia medietas revertatur ad dotantem suos heredes et successores..... et si filii supervixerint dicta medietas perveniat in posse dotantium et per illos retinenda donec et quousque filii pervenerint ad legitimam aetatem 18 annorum et post fit illis restitutio una cum fructibus, pro quibus debeant dare cautionem; et ad beneficium illorum utraque pars consolidetur, et si ad aetatem non pervenerint et infra moriantur, dicti dotantes lucrentur dictam medietatem una cum fructibus et alteram pater ».

Di fronte a questi singolari sviluppi ecco un fatto importante e nuovo nella storia del diritto italiano, la reazione del ceto nobiliare

che si oppose al sistema elaborato dalla consuetudine. E l'opposizione si spiega col diverso carattere del consorzio familiare nobile in confronto a quello popolare; nel primo la conservazione del patrimonio e quindi della compattezza del consorzio parentale avito esige la difesa contro la « pars mulieris » ossia la parentela della donna che nel concetto nobile è un gruppo estraneo. Questa intransigenza aveva aperta la via perchè anche i ceti che non appartenevano alla cerchia della nobiltà sentivano l'esigenza della difesa della compattezza familiare, tanto è vero che anche per essi appariva, a Bari, « atrox » la legge che ammetteva così ampi diritti della parentela della donna premorta sul patrimonio del marito superstite; e si era ottenuto che questi diritti fossero temperati nel modo che le consuetudini di Bari hanno rivelato.

La reazione della tradizione nobile era però andata ben oltre; essa aveva incominciato col modificare radicalmente il diritto stesso della donna sui beni del marito predefunto sostituendo la « quarta » di natura immobiliare con una somma in denaro, trasformazione già di grande importanza in se perchè alterava profondamente il carattere dell'antico matrimonio longobardo nel suo contenuto di partecipazione della donna sul patrimonio del marito ed ancor più grave perchè il diritto della vedova era precisato in una somma fissa, indipendente dallo ammontare della consistenza patrimoniale del defunto. Compiuto questo primo passo era possibile compierne un secondo; considerare cioè questo diritto di credito della donna come strettamente personale escludendo che fossero ammessi ad esercitarlo i parenti di lei, nel caso che la donna premorisse al marito.

Questo episodio della storia del diritto del mezzodì non è isolato, perchè noi sappiamo (15) che anche a Capua la consuetudine era pervenuta ad un risultato analogo, ma è rivelatore ancor più preciso di un aperto conflitto che era stato provocato dallo sviluppo dei diritti rivendicati dalla parentela della donna di fronte al marito, sviluppo veramente singolare che aveva riflessi notevoli nello stesso campo sociale. Ed in questo campo il conflitto si trasferì conducendo a conseguenze opposte ed altrettanto radicali nell'ordine giuridico per opera della reazione del ceto nobile. Capitolo, dunque, interessante anche per lo studio della vita sociale nel Mezzogiorno.

(15) *Le vicende ultime degli assegni maritali*, cit.